

EBA/GL/2022/10

29/07/2022

Orientamenti

sui criteri per esentare le imprese di investimento dai requisiti di liquidità conformemente all'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 alle quali si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 28.11.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/10» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti precisano ulteriormente i criteri che le autorità competenti possono prendere in considerazione nell'esentare dal requisito di liquidità le imprese di investimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, conformemente all'articolo 43 del medesimo regolamento.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano alle imprese di investimento su base individuale entro l'ambito stabilito dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/2033.

Destinatari

7. I destinatari dei presenti orientamenti sono le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), sottopunti i) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e istituti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del medesimo regolamento che sono imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Definizioni

8. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2019/2034 o nel regolamento (UE) 2019/2033 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a partire da 28.11.2022.

4. Orientamenti

4.1 Considerazioni di carattere generale

10. Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento conforme alle condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 dai requisiti di liquidità di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del medesimo regolamento se l'impresa soddisfa i criteri per l'esenzione previsti dai presenti orientamenti.
11. Se un'autorità competente ha imposto a un'impresa di investimento requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 42 della direttiva (UE) 2019/2034, l'impresa in questione può essere esentata dai requisiti di liquidità soltanto quando cessa di essere soggetta a detti requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 42 della direttiva di cui trattasi.
12. Le autorità competenti dovrebbero esentare un'impresa di investimento dai requisiti di liquidità ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 esclusivamente sulla base di una domanda di esenzione presentata dall'impresa di investimento. Unitamente alla domanda, l'impresa di investimento dovrebbe inviare tutte le informazioni necessarie affinché l'autorità competente possa valutare se i requisiti di cui ai presenti orientamenti sono soddisfatti. Tali informazioni dovrebbero comprendere una descrizione dell'attività dell'impresa di investimento e delle modalità con cui quest'ultima soddisfa i requisiti di esenzione.

4.2 Imprese di investimento ammissibili all'esenzione

13. Ai fini dell'esenzione dai requisiti di liquidità conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione soltanto le imprese di investimento che prestano la seguente serie limitata di servizi di investimento:
 - i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari come indicato all'allegato I, sezione A, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
 - ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti come indicato all'allegato I, sezione A, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
 - iii) gestione di portafogli come indicato all'allegato I, sezione A, punto 4), della direttiva 2014/65/UE;

- iv) consulenza in materia di investimenti come indicato all'allegato I, sezione A, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;
 - v) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile come indicato all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE.
14. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i servizi accessori prestati da un'impresa di investimento comportino un rischio di liquidità. Considerato che un'impresa di investimento che svolge attività quali la concessione di crediti o prestiti a investitori è esposta a un rischio di liquidità più elevato, tale impresa non dovrebbe essere esentata dai requisiti di liquidità.
15. Le autorità competenti dovrebbero valutare se altri servizi prestati da un'impresa di investimento comportino un rischio di liquidità derivante dalla concessione di garanzie a clienti o a terzi, dato che anche tali imprese sono soggette a un requisito di liquidità più elevato ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. La stessa valutazione dovrebbe essere eseguita in riferimento a un'impresa di investimento che concede titoli in prestito, considerato che tale impresa sarebbe esposta a un rischio di liquidità perché il prestatore potrebbe non essere in grado di restituire i titoli all'impresa di investimento in tempo o su richiesta.
16. Ai fini dell'esenzione di un'impresa di investimento dai requisiti di liquidità, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le posizioni sia in bilancio sia fuori bilancio, comprese quelle in derivati al di fuori del portafoglio di negoziazione detenute a fini di copertura, in quanto un'impresa di investimento che detiene importi significativi di tali elementi fuori bilancio potrebbe essere esposta a un rischio di liquidità rilevante.
17. Le autorità competenti non dovrebbero concedere l'esenzione se l'impresa di investimento effettua operazioni in valute estere su vasta scala e se la sua capacità di scambiare valute e accedere ai pertinenti mercati dei cambi potrebbe essere compromessa in situazioni di stress.

4.3 Criteri per l'esenzione

18. Dopo aver ricevuto la domanda dell'impresa di investimento, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'impresa possa essere esentata dai requisiti di liquidità sulla base del suo fabbisogno di risorse finanziarie per una liquidazione o una ristrutturazione ordinata.
19. Per le finalità della valutazione di cui al paragrafo 18, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione i rischi dell'impresa di investimento per i suoi clienti e per l'impresa stessa, la natura, la portata e la complessità delle sue attività, i tipi di attività

svolte dall'impresa e, se disponibili, gli esiti della revisione e valutazione prudenziale eseguita in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.

20. Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento che offre servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo, se l'impresa gestisce attività che le sono delegate da altri enti finanziari.
21. La valutazione del fabbisogno di risorse finanziarie liquide dovrebbe essere svolta sia in condizioni normali sia in condizioni di stress, le quali comportano un rischio più elevato di disallineamento tra gli afflussi e i deflussi, in particolare per quanto riguarda i pagamenti relativi a posizioni fuori bilancio o spese legali.

4.4 Informazioni da fornire

22. Nella valutazione finalizzata all'esenzione, le autorità competenti dovrebbero avvalersi di tutte le informazioni rilevanti come le seguenti, laddove disponibili: i) comunicazioni obbligatorie, ii) rilevazione e rendicontazione contabile, iii) conti interni dell'impresa di investimento, iv) conclusioni relative al processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP) e processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e v) piani di liquidazione dell'impresa di investimento.
23. Le autorità competenti dovrebbero richiedere tutte le informazioni o prove supplementari atte ad assicurare che l'impresa di investimento che ha presentato domanda di esenzione non sia esposta al rischio di liquidità.
24. In caso di modifiche sostanziali alle informazioni presentate unitamente alla domanda di esenzione, l'impresa di investimento dovrebbe presentare il prima possibile le informazioni modificate.

4.5 Modifica e revoca dell'esenzione

25. Le autorità competenti non dovrebbero concedere l'esenzione a un'impresa di investimento se ritengono che l'impresa non soddisfi i criteri per l'esenzione al momento della domanda o che probabilmente non li soddisferà successivamente.
26. Le autorità competenti dovrebbero assicurare di ricevere informazioni dall'impresa di investimento in caso di mutamenti delle circostanze riguardanti le attività dell'impresa stessa che interessano la conformità ai criteri per l'esenzione.
27. Le autorità competenti dovrebbero revocare l'esenzione se ritengono che l'impresa di investimento non soddisfi più i criteri per l'esenzione di cui ai presenti orientamenti o se,

in qualsiasi momento, reputano necessario che l'impresa di investimento già beneficiaria di un'esenzione debba soddisfare i requisiti di liquidità in vista di potenziali esigenze di liquidità future. Le autorità competenti dovrebbero comunicare immediatamente all'impresa di investimento la decisione di revoca dell'esenzione.

28. Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che l'impresa di investimento soddisfi i requisiti di liquidità di cui all'articolo 43, paragrafo 1, entro i 90 giorni successivi alla data della notifica da parte dell'autorità competente relativa alla decisione di revoca dell'esenzione.